

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
CULTURALE  
"IL MONDO IN CASA"**

# **STATUTO**

## Articolo 1

E' costituita una associazione culturale denominata " IL MONDO IN CASA ". L'Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. regolata dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia e con durata illimitata. È "un'associazione non riconosciuta" ai sensi degli art.36-37-38 e seguenti del c.c. ed ente non commerciale. Ove lo ritenga opportuno, in funzione sussidiaria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali può promuovere in forma non esclusiva o principale altre attività per i propri soci nel rispetto della normativa vigente.

## Articolo 2

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ed è autonoma ed indipendente da qualsiasi altro ente, associazione, società, impresa, o sindacato.

## Articolo 3

L'Associazione ha lo scopo gestire, promuovere e rendere fruibile al pubblico la collezione di pezzi storici relativi ai materiali costituenti collezioni relative al campo della storia della scienza e dell'archeologia industriale.

In particolare, l'Associazione provvederà al mantenimento, alla cura, allo sviluppo, all'ampliamento delle collezioni suddette, adottando tutti gli atti ritenuti utili a tale fine, ivi compresa la possibilità di instaurare rapporti con soggetti pubblici e privati per il finanziamento e l'organizzazione di mostre, esposizioni, incontri e altre attività didattiche.

Scopo dell'Associazione sarà altresì l'attivazione di canali con soggetti pubblici o privati per la ideazione e realizzazione di uno spazio a carattere espositivo o museale idoneo a garantire la fruibilità da parte dei visitatori dei beni facenti parte della collezione più sopra richiamata.

Saranno in tal senso da considerarsi afferenti e complementari le seguenti attività:

- Pubblicazione di libri, riviste, monografie, stampe, materiale iconografico.

- Organizzazione di percorsi culturali e didattici, aperti a tutti i cittadini (corsi formativi, convegni, conferenze, visite guidate, ecc...).

- Gestione di Biblioteca specializzata aperta al pubblico ai fini della creazione di centri di documentazione.

Tali attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni volontarie dei soci o avvalendosi di collaborazioni esterne di esperti del settore, anche su suggerimento di un Comitato

Scientifico eventualmente nominato allo scopo. Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà possedere beni di qualsiasi specie.

#### Articolo 4

L'Associazione potrà custodire, presso la propria sede a scopo espositivo, beni di proprietà privata sia di propri soci che di terze persone, lasciati dai proprietari in uso gratuito e non, per i quali l'Associazione stipulerà di volta in volta appositi contratti.

#### Articolo 5

L'Associazione ha la sede legale in Arezzo, Via Cesalpino n. 21. Tale sede potrà essere dislocata in un altro luogo del comune di Arezzo o di qualsiasi altro comune d'Italia con delibera approvata a maggioranza dall'assemblea dei soci.

#### Articolo 6

L'Associazione è composta da soci fondatori, soci benemeriti, soci ordinari e soci onorari.

#### Articolo 7

Sono soci fondatori coloro che con la loro attività hanno reso possibile la creazione dell'Associazione e l'acquisizione di tutti i beni che ne formano il patrimonio all'atto dell'approvazione del presente Statuto, e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

#### Articolo 8

Sono soci benemeriti i soci ordinari che si siano distinti per attività ed assiduità nel conseguimento dello scopo dell'Associazione, o che abbiano compiuto in favore dell'Associazione atti particolarmente meritori. I soci benemeriti sono designati dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 9

Sono soci ordinari coloro che, maggiori di età, accettino di condividere le finalità dell'Associazione e si impegnino al loro conseguimento. Tutti i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura e nel termine fissati annualmente dall'Assemblea Ordinaria.

#### Articolo 10

Sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo deliberi di attribuire tale qualità, in considerazione dell'eminente ruolo culturale, politico e sociale da essi ricoperto nel campo di intervento dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

#### Articolo 11

Sulla domanda di ammissione degli aspiranti soci ordinari delibera

il Consiglio Direttivo; la decisione del Consiglio è inappellabile. La domanda deve essere presentata su apposito modulo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che essi abbiano versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea Ordinaria.

#### Articolo 12

Lo stato di socio si perde:

per recesso, per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari; per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei voti. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

#### Articolo 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli acquisti, donazioni, eredità o legati. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative, che per il primo anno sono fissate in € 50,00, nonché dalle entrate e dai contributi in denaro o in natura, versati a qualsiasi titolo da persone fisiche od enti pubblici o privati. Se il socio non versa la quota associativa, perde ogni diritto sui beni personali custoditi presso la sede dell'Associazione secondo quanto previsto dall'Art. 4 del presente statuto, per un valore pari all'entità del debito, fino a che non avrà sanato la morosità.

#### Articolo 14

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario.

#### Articolo 15

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo e i programmi annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- pronuncia l'esclusione dei soci;
- delibera gli atti di straordinaria manutenzione;

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera su ogni altra materia o argomento attinente alla vita ed alla gestione dell'Associazione.

#### Articolo 16

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, quando ne sopravvenga la necessità o su richiesta motivata di almeno tre soci, a seguito di convocazione del Consiglio Direttivo, che stabilirà anche il luogo della riunione. All'assemblea possono partecipare, con diritto di voto, i soci fondatori, i soci benemeriti e i soci ordinari che siano in regola con il versamento della quota associativa.

#### Articolo 17

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, a seguito di convocazione del Consiglio Direttivo, che stabilirà anche il luogo della riunione. All'Assemblea ordinaria possono partecipare, con diritto di voto, i soci fondatori, i soci benemeriti e i soci ordinari, che siano in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci (fondatori, benemeriti e ordinari), e delibera a maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

#### Articolo 18

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'ordine del giorno, è spedito ai soci a cura del Segretario del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto, l'avviso di convocazione dovrà contenere il testo della modificazione proposta, che l'Assemblea sarà chiamata ad approvare.

#### Articolo 19

L'Assemblea nomina di volta in volta, fra i soci, il Presidente che la presiede e il Segretario che ne redige i verbali.

#### Articolo 20

L'Assemblea delibera secondo le prescritte maggioranze, per appello nominale del Presidente, che dovrà poi proclamare l'esito della votazione.

#### Articolo 21

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, anche ai fini delle votazioni, da altro socio ordinario, benemerito o fondatore, munito di delega scritta. Nessun socio può raccogliere nella sua persona più di due deleghe.

#### Articolo 22

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria; ai tre membri elettivi si aggiungono i soci fondatori

che fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo stesso. Nel proprio interno, il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e un segretario. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tale carica decade allo scadere della carica principale.

#### Articolo 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente che lo presiede di diritto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dal Consigliere anziano. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel libro dei verbali la cui redazione e conservazione è affidata al Segretario.

#### Articolo 24

Il Consigliere decade automaticamente dalla carica ove perda per qualsiasi ragione lo stato di associato, ovvero non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, salvo il caso di legittimo impedimento. Il Consigliere è sostituibile in caso di morte, dimissioni, esclusione o decadenza dalla carica. In tal caso, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assumere in carica il primo dei non eletti in sostituzione del membro mancante, almeno fino alla ratifica della successiva Assemblea. Il numero dei Consiglieri non può comunque essere inferiore a tre.

#### Articolo 25

Il Consiglio Direttivo stabilirà, eventualmente, nell'ambito delle norme statutarie, un regolamento per la disciplina della propria attività e per il funzionamento dell'Assemblea.

#### Articolo 26

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell'Associazione, per gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Risponde in proprio, come anche le altre Cariche Sociali singolarmente e i singoli Consiglieri in carica per i propri atti, di eventuali sanzioni di carattere amministrativo e fiscale comminate per incuria, colpa o dolo propri

#### Articolo 27

Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla normale amministrazione dell'Associazione, attuando lo scopo sociale e dando esecuzione alle delibere delle Assemblee.
- conferisce incarichi a persone, ditte specializzate o ad esperti per lo svolgimento e gli sviluppi dei progetti di attività prevista dallo statuto.
- conferisce ai soci eventuali incarichi speciali.

- giudica in sede di appello contro le decisioni delle sezioni territoriali.
- propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci.

#### Articolo 28

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. Svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

#### Articolo 29

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri soggetti nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di volontariato.

#### Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni di legge, e particolarmente, in quanto applicabili, quelle del titolo secondo del Libro Primo del Codice Civile.

FIRME DEI SOCI FONDATORI: